



COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE
PER L'ANNO 2023. CONFERMA.

Nr. Progr. **13**
Data **28/02/2023**
Seduta NR. **3**
Titolo **4**
Classe **1**
Sottoclasse **1**

Adunanza PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 28/02/2023

L'anno DUEMILAVENTITTE il giorno VENTOTTO del mese di FEBBRAIO alle ore 19:13, presso il Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato a ciascun Consigliere nelle forme di legge, si è legalmente riunito in presenza il Consiglio Comunale, in Sessione Ordinaria, in PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale all'apertura dell'adunanza e tenuto conto delle entrate e delle uscite dei Consiglieri Comunali in corso di seduta, al presente oggetto risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERONESI GIAMPIERO	S	BIRDAHA AHMED OUSSAMA	S	BERTOLANI LUCIA	S
SCARPELLI ANDREA	S	ZUCCHINI EDOARDO	S	ZAVATTARO LEONARDO	S
GOBBI ALESSANDRO	S	CAVINA CRISTIAN	N	ACCORSI NICOLE	S
BUSATTO SILVIA	S	TAYEB MOHAMED YASSER	S		
CANNONE TIZIANA	S	BORSARINI SONIA	S		
TOGNETTI CHIARA	S	BALBONI PAOLO	S		
ZOCCA LUIGI	S	FACCHINI MICHELE	N		
<i>Totale Presenti: 15</i>			<i>Totali Assenti: 2</i>		

Assenti giustificati sono i seguenti Signori:

CAVINA CRISTIAN, FACCHINI MICHELE

Assenti NON giustificati sono i seguenti Signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Sono, altresì, presenti gli Assessori NON Consiglieri:

MARCHESINI GIULIA, MARCHESINI FRANCESCA, BELLETTI IRIS

Partecipa il Segretario Generale, Dr.ssa CUOMO BENEDETTA, in funzione delle competenze di cui all'art. 97, comma 4, lettera a), del D.Lgs. n. 267/2000.

Constatata la legalità della adunanza, nella Sua qualità di Presidente, Dr.ssa CANNONE TIZIANA, invita a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

Sono designati scrutatori i seguenti Signori:

BUSATTO SILVIA, GOBBI ALESSANDRO, TOGNETTI CHIARA.

L'Ordine del Giorno, diramato ai Sigg. Consiglieri ai sensi del vigente Statuto comunale nonché del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, porta la trattazione dell'oggetto sopra indicato. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'Ordine del Giorno sono depositati presso la Segreteria comunale nel giorno dell'adunanza e nel giorno precedente.

OGGETTO:

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2023. CONFERMA.

La **Presidente del Consiglio Comunale** passa alla trattazione del **quinto punto** all'ordine del giorno e cede la parola all'**Assessore MARCHESINI F.** per relazionare in merito, la quale chiede di trattare insieme il punto 5) e il punto 6). Il **Segretario Generale** precisa che la votazione è, però, separata e che si tratta, quindi, di due diverse deliberazioni.

L'**Assessore MARCHESINI F.** relaziona sui punti 5) e 6) all'ordine del giorno.

Di poi, dichiarata aperta la discussione, intervengono, nell'ordine, il **Cons. BALBONI P.** e la **Cons. BORSARINI S.**

Gli interventi e le dichiarazioni di voto risultano da **resocontazione scritta** della seduta effettuata da ditta esterna ed acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 10.03.2023 al Prot. n. 5877, la quale viene allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Ai sensi dell'articolo 66, comma 4, del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, **per la discussione della seduta** si fa rinvio alla registrazione in atti al Prot. n. 5025/2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il Decreto Legislativo 28.09.1998 n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'Imposta sui Redditi delle Persone Fisiche;

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

“3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”;

Richiamato l'art. 4, comma 1 - quinquies, del Decreto Legge 2 marzo 2012 n. 16, convertito con modificazione dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44, che dispone che a decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, i Comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico www.finanze.gov.it;

Richiamato inoltre l'art. 14, comma 8, del D.Lgs. n. 23 del 2011 che stabilisce più in particolare che *“a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce; le delibere relative all'anno 2010 sono efficaci per lo stesso anno d'imposta se la pubblicazione sul predetto sito avviene entro il 31 marzo 2011. Restano fermi, in ogni caso, gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 169, della citata legge n. 296 del 2006”*;

Richiamato l'articolo 1, comma 11, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, il quale testualmente recita:

“11. La sospensione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, confermata dall'articolo 1, comma 123, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. È abrogato l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23; sono fatte salve le deliberazioni dei comuni adottate nella vigenza del predetto articolo 5. Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo”;

Visto l'intervento di modifica dell'Irpef inserito nella Legge di Bilancio per il 2022 all'articolo 1, commi 2 - 3, della Legge 30 dicembre 2021 n. 234 che ha revisionato l'imposta sia per quanto riguarda le aliquote marginali legali sia gli scaglioni nonché le detrazioni per tipo di reddito;

Considerato che per i Comuni che hanno introdotto l'addizionale comunale all'Irpef con applicazione di un'unica aliquota, nulla cambia in quanto la modifica degli scaglioni non ha ricadute sull'imposizione fiscale, che resta confermata nella % prestabilita;

Richiamato il “Regolamento per l’applicazione dell’addizionale comunale I.R.P.E.F.” approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 30.01.2007, esecutiva ai sensi di legge, e successive modificazioni;

Richiamata in particolare la deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state apportate modifiche al Regolamento sopra richiamato con decorrenza 01.01.2017 e che prevede:

- un’aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell’addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;

Ritenuto di confermare per l’anno 2023 quanto stabilito dal Regolamento comunale per l’applicazione dell’addizionale comunale IRPEF così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge;

Visti:

- l’articolo unico, D.M. Ministero dell’Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. n. 295 del 19 dicembre 2022) il quale dispone: “1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2023”;
- l’articolo 1, comma 775, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (pubblicata nella G.U. n. 303 del 29 dicembre 2022), il quale dispone: “775. In via eccezionale e limitatamente all’anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l’applicazione della quota libera dell’avanzo, accertato con l’approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.”;

Richiamate:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 92 in data 21.07.2022, esecutiva, avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023/2025 (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000). Presentazione”;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 in data 26.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto: “Documento Unico di Programmazione (DUP) – Periodo 2023/2025. Discussione e conseguente deliberazione (Art. 170, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)”;

Richiamate inoltre:

- la deliberazione di Giunta Comunale n. 22 in data 02.02.2022, esecutiva, con la quale è stata deliberata la presentazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2023-2025;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 23 in data 02.02.2023, esecutiva, avente per oggetto: “Approvazione dello schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023/2025 (Art. 11 D.Lgs. n. 118/2011)”;

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli Enti Locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se

approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione, così come previsto dall'art. 239, comma 1, lett. b), del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, di cui al verbale n. 5 del 15.02.2023 acquisito al protocollo del Comune n. 3692 in data 16.02.2023, che si conserva agli atti;

Considerato che la proposta della presente deliberazione è stata esaminata dalla competente Commissione Consiliare nella seduta del 15.02.2023;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

Dato atto che, in applicazione dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Direttore dell'Area Economico/Finanziaria e Controllo in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

CON il seguente risultato della votazione:

PRESENTI	15
ASTENUTI (Cons.ri BALBONI P., BERTOLANI L., ZAVATTARO L., ACCORSI N.)	4
VOTANTI	11
CONTRARI (Cons.ri TAYEB M.Y., BORSARINI S.)	2
FAVOREVOLI	9

D E L I B E R A

- 1) Di confermare per l'anno 2023 quanto stabilito dal Regolamento comunale per l'applicazione dell'addizionale comunale IRPEF, nel testo che si allega alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, così come modificato, a decorrere dal 01.01.2017, dalla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 27.02.2017, esecutiva ai sensi di legge, che prevede:
 - un'aliquota unica in misura pari allo 0,8%;
 - una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF inferiore a € 13.000,00;
- 2) Di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione su apposito sito informatico, ai sensi dell'art. 1 - comma 3 - del D.Lgs. n. 360/1998;

Successivamente, **con separata ed espressa votazione dal seguente risultato:**

PRESENTI	15
ASTENUTI (Cons.ri BALBONI P., BERTOLANI L., ZAVATTARO L., ACCORSI N.)	4
VOTANTI	11
CONTRARI (Cons.ri TAYEB M.Y., BORSARINI S.)	2
FAVOREVOLI	9

- 3) Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 134 del D.Lgs. n. 267 del 2000, stante la necessità e l'urgenza di provvedere per le motivazioni indicate in premessa.

**COMUNE DI ANZOLA DELL'EMILIA
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero Delibera **13** del **28/02/2023**

AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO

OGGETTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE PER L'ANNO 2023. CONFERMA.

PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO 18.08.2000 N. 267

IL DIRETTORE DELL'AREA INTERESSATA	Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2023 IL DIRETTORE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA E CONTROLLO RICOTTA PASQUALINO
IL DIRETTORE AREA ECONOMICO / FINANZIARIA E CONTROLLO	Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere: FAVOREVOLE Data 13/02/2023 IL RESPONSABILE SERVIZIO BILANCIO PROGRAMMAZIONE CONTROLLO E ECONOMATO RICOTTA PASQUALINO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 13 DEL 28/02/2023

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
Dr.ssa CANNONE TIZIANA

IL SEGRETARIO GENERALE
DR.SSA CUOMO BENEDETTA

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).